



Delibera della Giunta Regionale n. 231 del 05/05/2015

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE ART. 11 COMMA 8-BIS DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64. APPROVAZIONE CONTENUTO-TIPO DELLE CONVENZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

-che la L.R. 19 gennaio 2009, n. 1, all'art. 29 stabiliva che “ *nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l'avvocatura regionale è abilitata a svolgere attività di consulenza attraverso l'espressione di pareri e patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione. Per i fini di cui al comma 1 le singole società e gli enti strumentali sottoscrivono con la Giunta regionale una convenzione che regola le modalità attraverso cui può essere richiesta l'attività dell'avvocatura regionale che quantifica gli oneri a carico delle società e degli enti strumentali*”;

-che con deliberazione n. 603/99, in attuazione della suddetta disposizione, la Giunta Regionale approvava lo schema di convenzione atto a regolamentare il rapporto contrattuale tra l'Avvocatura regionale e gli enti strumentali e le società regionali ed a quantificare i consequenziali oneri economici gravanti sugli enti medesimi, delegando il Coordinatore dell'Area Avvocatura alla stipula delle singole convenzioni;

-che il Tar Campania, adito per l'annullamento della suddetta deliberazione e delle convenzioni stipulate, con ordinanza del 12 luglio 2011, ritenendo rilevante non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della L.R. n.1/1009, trasmetteva gli atti alla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 91/2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.29, commi 1 e 2, della L.R.C. 19gennaio 2009, n. 1, ravvisando una violazione della sfera di competenza del legislatore statale e, pertanto, il contrasto con l'art. 117, c. 3 Cost.;

RILEVATO

-che l'art. 11, comma 8-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (“*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*”)

Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”), pubblicata sulla G.U. n.132 del 7 giugno 2013, ha disposto che « *Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime*»;

-che la citata disposizione, legittimando l'Avvocatura della Regione all'assunzione del patrocinio e difesa degli enti strumentali, persegue l'interesse di contenimento della spesa collegata all'espletamento dell'attività di patrocinio in favore degli enti strumentali, spesso sprovvisti di Avvocatura interna o, comunque, di Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori, e nel contempo, garantisce l'espletamento di siffatta attività da parte degli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura, muniti di specifica professionalità nelle materie oggetto di contenzioso delle Pubbliche Amministrazioni;

-che l'art. 43 T.U. 1611/33 prevede la possibilità per gli enti strumentali e le società partecipate di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

-che, con delibera di Giunta regionale n.174 del 30 giugno 2014, si è disposto di dare attuazione agli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti a livello statale, prevedendo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e efficienza dell'attività dell'amministrazione regionale, che gli enti dipendenti, le agenzie regionali e gli organismi di diritto pubblico istituiti con legge regionale, per quanto non riescano a patrocinare con gli uffici legali interni, ove esistenti, si avvalgano del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale, mentre gli organismi di diritto privato a totale capitale regionale - quali, a titolo meramente esemplificativo società, fondazioni e associazioni di diritto privato - hanno la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale;

-che con la medesima deliberazione n.174 del 30 giugno 2014 la Giunta ha demandato all'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale la definizione di direttive concernenti le modalità di esercizio dell'attività di patrocinio e di consulenza per i suindicati e l'attivazione di un Tavolo con l'Avvocatura dello Stato per l'individuazione di eventuali modalità di collaborazione tra l'Avvocatura regionale e l'Avvocatura dello Stato nelle materie di interesse comune ovvero per coordinare eventuali richieste di patrocinio autorizzato da parte di enti strumentali o di società partecipate ex art. 43 T. U 1611/33;

CONSIDERATO

-che, all'esito della riorganizzazione dell'Ufficio speciale Avvocatura disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 25 luglio 2014, l'Avvocato Capo ha definito un articolato concernente le modalità di conferimento e di espletamento dell'attività di patrocinio e di consulenza in favore degli enti indicati nella deliberazione n.174 del 30 giugno 2014, allegato al presente provvedimento;

RITENUTO

-che l'articolato proposto configuri un assetto di interessi idoneo a coniugare le esigenze perseguite dal citato art.11 comma 8-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, in favore degli enti strumentali con l'esigenza di salvaguardare *standard* di efficienza dell'attività svolta dall'Avvocatura in via diretta nei confronti dell'Amministrazione regionale;

-pertanto di approvare l'articolato in questione quale contenuto-tipo delle convenzioni da stipularsi con gli enti indicati nella deliberazione n.174 del 30 giugno 2014;

-di demandare all'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale la stipula di apposite convenzioni con gli enti richiedenti, secondo il contenuto-tipo approvato con il presente provvedimento, incrementando l'utilizzo dei vigenti strumenti contrattuali, anche collettivi, per incentivare il personale amministrativo in funzione del maggior carico di lavoro, procedendo eventualmente anche alla sottoscrizione con i medesimi enti di accordi per avvalersi del supporto di personale amministrativo degli stessi;

-di demandare all'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale, all'esito della stipula delle convenzioni, l'attivazione di un Tavolo con l'Avvocatura dello Stato per l'individuazione di eventuali modalità di collaborazione nelle materie di interesse comune ovvero per coordinare eventuali richieste di patrocinio autorizzato da parte di enti strumentali o di società partecipate ex art. 43 T. U 1611/33;

-di prevedere che dopo una fase di prima applicazione della durata di sei mesi, all'esito del monitoraggio delle attività di patrocinio e difesa per gli enti strumentali, l'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale possa proporre eventuali modifiche ed integrazioni dello schema di convenzione di cui al comma 1, da approvare con successivo provvedimento deliberativo;

VISTI

-l'art. 43 T. U 1611/33;

-l'art. 51 dello Statuto;

-l'art.11 comma 8-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64;

-la delibera di Giunta regionale n.174 del 30 giugno 2014;

-la Delibera di Giunta regionale n.196 del 14 aprile 2015;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Alla stregua dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di approvare l'articolato allegato al presente provvedimento quale contenuto-tipo delle convenzioni da stipularsi, ai fini di cui all'art.11, comma 8 bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, con gli enti indicati nella deliberazione n.174 del 30 giugno 2014;

2. di demandare all'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale la stipula di apposite convenzioni con gli enti richiedenti, secondo il contenuto-tipo approvato con il presente provvedimento, incrementando l'utilizzo dei vigenti strumenti contrattuali, anche collettivi, per incentivare il personale amministrativo in funzione del maggior carico di lavoro, procedendo eventualmente anche alla sottoscrizione con i medesimi enti di accordi per avvalersi del supporto di personale amministrativo degli stessi;
3. di demandare all'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale, all'esito della stipula delle convenzioni, l'attivazione di un Tavolo con l'Avvocatura dello Stato per l'individuazione di eventuali modalità di collaborazione nelle materie di interesse comune ovvero per coordinare eventuali richieste di patrocinio autorizzato da parte di enti strumentali o di società partecipate ex art. 43 T. U 1611/33;
4. di prevedere che dopo una fase di prima applicazione della durata di sei mesi, all'esito del monitoraggio delle attività di patrocinio e difesa per gli enti strumentali, l'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale possa proporre eventuali modifiche ed integrazioni dello schema di convenzione di cui al comma 1, da approvare con successivo provvedimento deliberativo;
5. di trasmettere la presente deliberazione per quanto di competenza all'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ed alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.